



LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Riteniamo utile riepilogare le norme del CCNL sul lavoro straordinario e supplementare.

LAVORO STRAORDINARIO DELLE AREE PROFESSIONALI (art. 100 del CCNL)

Le prestazioni supplementari e straordinarie sono quelle eccedenti il normale orario di lavoro e devono essere **autorizzate**.

La Circolare Aziendale prevede la preventiva autorizzazione del Responsabile gerarchico della struttura di appartenenza e assenso della Funzione del Personale (di massima a vista anche a mezzo posta elettronica o al massimo entro il giorno successivo).

Con l'accordo del 19 ottobre è stato ribadito il contenimento del lavoro straordinario.

Non è stato sancito il blocco delle prestazioni supplementari e straordinarie, cioè "eccezionali e fuori dall'ordinario", ma un richiamo ed un rafforzamento dei principi contrattuali di autorizzazione, eccezionalità e straordinarietà delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro.

Nel confronto con l'Azienda è stato chiarito che:

- a partire dalla dichiarazione aziendale per cui il caricamento del Bancomat non può avvenire a sportello aperto, verrà autorizzato lo straordinario per tale operazione, qualora l'attività necessaria superi il normale orario di lavoro e debba essere svolta da personale delle Aree professionali;
- in analogia, anche la chiusura dello sportello di cassa di massima può essere oggetto di prestazioni straordinarie, soprattutto nei casi di sportello di cassa unica o di Filiale con più sportelli ad attività particolarmente intensa (per vari motivi: attività ad alta intensità, temporanea chiusura di uno sportello per assenze o altra forza maggiore);
- restano validi inoltre i consueti motivi di straordinarietà: operazioni inattese ed impreviste e comunque con scadenza bruciante che possano dar luogo a perdite per la Banca od inosservanze Normative, necessità legate alla copertura di Colleghi assenti e non sostituiti.

Con le funzioni del Personale di Area e della Direzione Regionale è emerso il caso delle campagne commerciali e delle telefonate alla clientela per promuovere il collocamento di prodotti che difficilmente possano essere ritenute "esigenze urgenti ed indifferibili" ma possono essere, a nostro avviso, oggetto di piani e programmi che, per loro natura, devono essere preventivamente autorizzate. Altrimenti tali prestazioni non devono essere rese oltre il normale orario di lavoro.

Non potrà comunque mai essere possibile che un Lavoratore autorizzato dal Direttore si trovi dopo le prestazioni, comprovate inoppugnabilmente dall'utilizzo di strumenti informatici o contatto con la Clientela per attività lavorative, senza corrispettivo.

Le prime ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero e settimanale sono definite "lavoro supplementare" e vanno in banca ore fino a 50 ore complessive con la riduzione annua di 23 ore (ricordiamo che per il periodo 2012-2016 la riduzione annua in banca delle ore è di 15 ore e 30 minuti per il riversamento del corrispettivo di una giornata nel Fondo Nazionale per l'Occupazione). Le ulteriori 100 ore sono invece "lavoro straordinario". Solo per le prime 50 ore il lavoratore potrà scegliere annualmente tra il recupero in banca delle ore o il pagamento.

Nell'incontro di trimestrale, l'Azienda ha comunicato che nella nostra Area il totale di quest'anno delle ore lavorate oltre l'orario, retribuite o come accredito in banca ore, ammontano al 30

settembre a 40,86 ore medie per ogni Dipendente delle Aree Prof.li.

Ricordiamo inoltre che, oltre alla questione legata alla retribuzione della prestazione, esiste l'aspetto connesso all'assicurazione sul lavoro, legata strettamente alla regolarità formale ed economica del trattamento della prestazione straordinaria. Invitiamo i Lavoratori a segnalare con tempestività ogni caso oggetto di dubbia interpretazione al proprio Rappresentante sindacale.

Non basta la timbratura per dimostrare prestazioni oltre il normale orario di lavoro ma ci vogliono anche evidenze contestuali quali lo svolgimento di attività lavorative con la clientela e l'utilizzo di procedure lavorative al computer per prestazioni urgenti ed indifferibili, dimostrabili.

In base al comma 17 dell'articolo 100 del CCCNL, il lavoratore/lavoratrice può presentare reclamo per compensi per lavoro straordinario entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata l'erogazione (e per analogia, per il lavoro supplementare, entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo l'accredito in banca ore).

PRESTAZIONE LAVORATIVA QUADRI DIRETTIVI (art. 81 del CCNL)

La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario.

L'orario di lavoro dei quadri direttivi è correlato, di massima, all'orario del personale della 3^a Area Professionale della propria Struttura (unità di appartenenza) con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione, cioè con la possibilità di gestire il proprio orario di lavoro con elasticità, tenendo conto delle esigenze operative.

L'eventuale prestazione aggiuntiva richiesta viene recuperata dai quadri direttivi attraverso quindi l'autogestione del proprio orario di lavoro, fermo restando che l'orario di lavoro settimanale dovrà essere quello previsto per le Aree professionali.

Milano, 23 novembre 2012

**DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL – UILCA
AREA MILANO CITTA'**